



Istituto Nazionale  
di Fisica Nucleare

Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Il Direttore

TO NON-EU LONG-TERM RESIDENT USERS

- by LNGS electronic NEWS system -

09 MAR 2012

Assergi.....  
S.S. 17/bis Km 18+910 67010 Assergi (AQ) Italia  
Tel. 0862/4371 - Telefax 0862/437218

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
AOO: Laboratori Nazionali del Gran Sasso  
Partenza

Prot.N. 0000600 - 09/03/2012 - Tit. 7.17  
Dest.Int./Ass. Princ: Vincenzo Fantozzi  
Dest.Int./Ass. CC:

**Subject:** contribution to collect/to extend the residence permit ('permesso di soggiorno' elettronico)

In compliance with Decree Oct. 6, 2011 by MEF (Ministry of Economics and Finance) in agreement with Ministero dell'Interno (Home Office), published on Italian Official Journal ('Gazzetta Ufficiale') No. 304 on Dec. 31, 2011, starting from Jan. 30, 2012 applications to collect/renew residence permits ('permesso di soggiorno') are now charged for a contribution from 80,00 up to 200,00 Euros.

This affects applications submitted starting from Jan. 30, 2012.

This contribution is in addition to financial charges already due for 'permesso di soggiorno', and it has to be paid by the post office ('Sportello Amico') when the application is submitted (one single payment for both pre-existing and this new contribution).

In brief, applications are charged for additional:

- 80,00 Euros for residence permits up to 1 year;
- 100,00 Euros for residence permits above 1 year and up to 2 years;
- 200,00 Euros for long-stay EC residence permits and for those who apply for residence permits according to Art. 27, paragraph 1 lett. a) of Italian Immigration Act ('Dlgs 286/98').

People who are exempt from this additional contribution:

- foreigners less than 18 years old, legally resident in Italy;
- foreigners less than 18 years old who enter Italy for family reunification;
- foreigners who enter Italy for medical treatments and those who accompany them;
- foreigners who apply for residence permit for asylum, application for asylum, for subsidiary protection, for humanitarian grounds;
- foreigners who submit application to update or to convert their current residence permit.

Further details on this subject can be found in the aforesaid Decree on Oct. 6, 2011, attached to this note (in Italian).

Refer to V. Fantozzi for any additional questions ([fantozzi@lngs.infn.it](mailto:fantozzi@lngs.infn.it)).

Regards,

Dr. Lucia ~~Votano~~  
Director



Attached: Decreto 6 ottobre 2011 'Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno' (GU n. 304 del 31-12-2011)

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**DECRETO 6 ottobre 2011 Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.  
(11A16810) (GU n. 304 del 31-12-2011)**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia» e, in particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto 2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno»;

Visto l'art.7-*vicies ter*, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;

Visto l'art.7-*vicies quater* della citata legge n. 43/2005 che, tra

l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante «Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con il quale è stato stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;

Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che tali servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo rispetto all'importo del pagamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che Poste italiane S.p.A. dovrà fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'Erario;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Decreta:

Art. 1

Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:

a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché

quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.

## Art. 2

### Importi dovuti e modalita' di versamento

1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

## Art. 3

### Casi di esclusione

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'.

## Art. 4

### Fondo rimpatri

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.

2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al

precedente comma 1.

3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, e' riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:

40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici;

30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

#### Art. 5

Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato

1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;

al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Tremonti

Il Ministro dell'interno  
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,  
Economia e finanze, foglio n. 52